

# RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI

**PROSEGUE L'ESAME DELLE PRINCIPALI RESPONSABILITÀ A CUI SONO SOGGETTI I PRODUTTORI CON RIFERIMENTO AI PRODOTTI IMMESSI IN COMMERCIO: IN OCCASIONE DEL NUMERO DI OTTOBRE ABBIAMO TRATTATO DELLA RESPONSABILITÀ CHE DERIVA DALL' AVERE COMMERCIALIZZATO, PUR IN ASSENZA DI DANNO, PRODOTTI ANCHE SOLO POTENZIALMENTE NON SICURI; IN QUESTO NUMERO ESAMINIAMO QUANDO, COME E IN CHE MISURA I PRODUTTORI - E IN TALUNE IPOTESI I DISTRIBUTORI O I RIVENDITORI - SONO TENUTI A RISARCIRE IL DANNO A PERSONE E COSE CAUSATO DAI PRODOTTI DIFETTOSI IMMESSI IN COMMERCIO.**



**MAURIZIO IORIO**

Dalla partnership tra Marketplace e ANDEC prende vita a questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio, nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di ANDEC. Su ogni numero affronteremo tematiche legali con particolare riguardo al mondo dell'elettronica. Ulteriori approfondimenti sul sito: [www.andec.it](http://www.andec.it). Mentre sulla Web page di Maurizio Iorio ([www.avvocatoiorio.it](http://www.avvocatoiorio.it)) si trova la rubrica tradotta anche in inglese e francese.

**C**hi segue i miei articoli su questa rivista ricorderà che con lo scorso numero

di ottobre ho cominciato a illustrare la responsabilità del produttore verso i consumatori finali per i vari difetti di conformità che possono caratterizzare i prodotti. In particolare, distinguevo e distinguo tre casi: prodotti in garanzia, prodotti pericolosi, prodotti che hanno cagionato un danno. Con riferimento a queste tre tipologie, consideravo a mo' di esempio la situazione in cui si potrebbe trovare un qualsiasi consumatore (nel mio esempio il Signor Bianchi) che, acquistato un frullino a immersione, incorra in una di queste tre situazioni:

- (a) il frullino talora funziona ad intermittenza;
- (b) il frullino si surriscalda in modo anomalo quando è usato anche solo per poco tempo;
- (c) il frullino produce una fiammata mentre è in uso

e brucia la mano del Sig. Bianchi.

Il caso (a) si riferisce alla mancata conformità del prodotto a quanto promesso dal venditore o, comunque, a quanto ci si aspetta ragionevolmente dallo stesso: siamo pertanto di fronte ad una legittima pretesa di GARANZIA. Tale situazione sarà da me illustrata e commentata in un prossimo numero di Marketplace.

Il caso (b) si traduce in una situazione di PERICOLO in quanto il prodotto non è conforme alla normativa di legge che ne assicura la sicurezza d'uso. Il prodotto, in altri termini, anche se non ha cagionato alcun danno, non è sicuro. La correlativa normativa sulla "Sicurezza generale dei prodotti" è stata per l'appunto affrontata con l'articolo pubblicato sul numero di ottobre 2012 di questa rivista.

Il caso (c), infine, si riferisce all'ipotesi in cui ci sia un vero e proprio DANNO e alla

conseguente obbligazione del produttore (e in certi casi del distributore / rivenditore) di risarcire l'utente: la peculiare normativa che regola questa forma di responsabilità del produttore sarà affrontata in questo numero di Marketplace.

## LA RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO

La responsabilità in cui incorre il produttore verso il consumatore finale (e talora, come si illustrerà meglio, anche il rivenditore) per il danno causato dai prodotti difettosi è uniformata a livello UE dalla Direttiva 85/374/CEE, che è stata attuata in Italia prima dal DPR 24.05.1988 n. 224 (emendato dal D. Lgs 2.02.2001 n. 25) e, successivamente, dal Codice del Consumo o CdC (D.Lgs 206/2005), parte IV, titolo II, agli articoli dal 114 al 127.

**QUALI SONO I PRODOTTI CHE RIENTRANO NELLA NORMATIVA SUL DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO?**

La definizione è contenuta all'art. 115 del CdC, che specifica quanto segue:  
 - è "Prodotto" ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile: quindi anche ogni componente, ogni materia prima, ogni prodotto agricolo del suolo e dell'allevamento, della pesca e della caccia;  
 - si considera "prodotto" anche l'elettricità.

Pertanto, la definizione di prodotto difettoso è più ampia di quella di prodotto sicuro che abbiamo esaminato sul numero di ottobre 2012: in quella infatti, il prodotto "sicuro" è sempre solo un manufatto o una sostanza destinata a un consumatore finale o suscettibile di essere dallo steso utilizzato, mentre nel caso in esame "prodotto" è anche l'elettricità, è una materia prima (ad es. una fornitura di acqua), è un bene mobile incorporato in un immobile (ad es. un impianto di condizionamento incassato nelle pareti di un appartamento condominiale) o in un altro bene mobile (ad es. un airbag installato in un'auto). Nel caso della responsabilità per danno, infatti, si persegue lo scopo di offrire al consumatore una tutela ancora più ampia di quella prevista ai fini della sicurezza generale dei prodotti.

**CHI SONO I SOGGETTI RESPONSABILI PER IL DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO?**

- Anzitutto è responsabile il produttore, del quale viene fornita la seguente definizione:  
 "produttore" è il fabbricante

del prodotto finito o di una sua componente (art. 115,2 CdC).  
 Inoltre, è "produttore" anche il fornitore del servizio o un suo intermediario (art. 3.1d CdC): si pensi a tale proposito al caso di trasfusioni ospedaliere di sangue infetto in soggetti sani o a chi contrae una malattia infettiva durante una degenza in ospedale, di cui sarà responsabile, in quanto "produttore", il correlativo servizio sanitario.  
 È "produttore" anche chi si presenta come tale facendo fabbricare un prodotto da un terzo ma commercializzandolo esclusivamente con il proprio marchio, nome e segno distintivo (art. 3.1d CdC).  
 È altresì "produttore" il produttore della materia prima nonché per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore e il cacciatore (art. 115 n. 2.bis CdC).  
 - Secondariamente, "quando il produttore non sia individuato" è sottoposto alla stessa responsabilità il

"fornitore" ossia il soggetto (grossista, rivenditore o dettagliante) che ha distribuito il prodotto in un'attività commerciale "se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto" (art. 116 n. 1 CdC).  
 Da qui l'importanza per i fornitori di acquisire e conservare per almeno 3 anni (meglio ancora: per 5 anni, ossia per il periodo di prescrizione previsto per la responsabilità extracontrattuale) un'ideonea registrazione dei numeri identificativi dei modelli di prodotti commercializzati e dei correlativi produttori da cui provengono. Infine, se più produttori hanno collaborato alla fabbricazione di un prodotto complesso, essi sono responsabili in solido verso il danneggiato (art.121 CdC); anche in tal caso è fatta comunque salva la responsabilità del produttore "finale" (che avrebbe dovuto controllare i singoli componenti ordinati ai suoi vari subfornitori).

**QUANDO UN PRODOTTO SI CONSIDERA DIFETTOSO?**

Un prodotto può essere difettoso non solo per un difetto di fabbricazione intrinseco (nel nostro esempio, il frullino che produce una fiammata e ustiona la mano dell'utente) ma, secondo la legge (art. 117 punto 1 del CdC), anche in relazione al MODO in cui esso è presentato, all'USO al quale esso può essere ragionevolmente destinato, al TEMPO in cui il medesimo è stato messo in circolazione. Esaminiamo brevemente questi tre aspetti, che sono di fondamentale importanza per identificare ambito e portata della responsabilità del produttore:  
 - MODO: la difettosità di un prodotto può essere come noto legata a uno di questi tre elementi: difetto di progettazione, difetto di produzione, difetto di informazione. La disposizione in esame fa appunto riferimento al caso di informazioni mancanti, errate o reticenti (anche tramite messaggio pubblicitario). Tuttavia, come

**Figura n. 1: la normativa in tema di responsabilità per danno da prodotto difettoso, esaminata in questo articolo, ha carattere esclusivamente economico e configura una responsabilità oggettiva, in quanto prescinde da dolo o colpa e può essere eccezionalmente esclusa in soli sei casi disciplinati all'art. 118 del Codice del Consumo, con riferimento ai quali è data al Produttore la facoltà di fornire la correlativa prova contraria prevista all'art. 116 del medesimo.**



**“Il prodotto è difettoso quando non offre sicurezza se usato in conformità alla destinazione indicata nelle avvertenze oppure quando non offre sicurezza se usato ai fini di quell'altra destinazione per cui, pur non espressamente dedicato, può essere ragionevolmente utilizzato”.**

precisa la legge, quando la caratteristica di un prodotto è “palese” (ad esempio: l'intrinseca pericolosità di una forbice), non potrà rilevarsi difetto di informazione se la stessa non è stata oggetto di specifica menzione nelle istruzioni o nella pubblicità del prodotto, dato che si tratta di caratteristica comunque conosciuta e accettata dall'acquirente.

- USO al quale un prodotto può essere ragionevolmente destinato: il prodotto è difettoso quando non offre sicurezza se usato in conformità alla destinazione indicata nelle avvertenze (per cui è stato fabbricato) oppure quando non offra sicurezza se usato ai fini di quell'altra destinazione per cui, pur non essendo stato espressamente destinato, può essere ragionevolmente utilizzato (uso anomalo “ragionevole”). Esempio (tratto dalla cronaca giudiziaria): una cerbottana per bambini che, oltre ad espellere il proiettile, consente di aspirarlo ed inghiottirlo.

- TEMPO in cui il prodotto è stato messo in circolazione: tale requisito significa anzitutto che il prodotto deve essere conforme ai requisiti di legge positivi e ai requisiti tecnici comunque desumibili dallo stato della scienza e della tecnica al momento in cui lo stesso è messo in circolazione (non al momento in cui si verifica il sinistro).

Ad esempio: un vaccino antinfluenzale messo in commercio in un determinato anno, non potrà essere considerato difettoso se non è in grado di combattere il virus influenzale dell'anno successivo, posto che quel determinato “ceppo” virale, al momento della messa in vendita del vaccino, non esisteva o non era ancora noto o diffuso. Inoltre, per “tempo” si intende altresì che il prodotto non è più considerato difettoso alla stregua della normale usura che interessa tutte le cose dopo un certo lasso di tempo (variabile a seconda del tipo di prodotto e delle circostanze di uso).

Inoltre, “un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo immesso in commercio” (art. 117 punto 2 del CdC): tale previsione si riferisce alla circostanza che, come noto, accanto ai prodotti di alta gamma (cosiddetta “high-end”) ci possono essere prodotti di bassa gamma (cosiddetti “low-end”): ciò non significa che i secondi debbano essere di per sé solo considerati difettosi rispetto ai primi. Infine, “un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie” (art. 117 punto 3 del CdC): questa disposizione

si riferisce alla cosiddetta “epidemic failure” o difettosità di fabbricazione, e non richiede particolari spiegazioni.

**QUALE DANNO È RISARCIBILE?**

- Ci sono due limiti, uno qualitativo e uno quantitativo. Quanto al limite qualitativo, è risarcibile solo il danno a persone (morte o lesioni personali) o a cose, purché diverse dal prodotto difettoso stesso e destinate all'uso o consumo non professionale. Quanto al limite quantitativo, il danno a cose è risarcibile solo se eccede la somma di euro 387,00.

- Si badi, inoltre, che l'ammontare del risarcimento a carico del danneggiante è proporzionalmente diminuito se il danneggiato ha concorso a cagionare il danno (si pensi ad esempio uno scaffale difettoso che è stato comunque eccessivamente caricato di libri rispetto alla portata dichiarata) e che il risarcimento può essere diminuito per quegli ulteriori danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza (si pensi ai danni cagionati all'arredamento di una casa da un infisso difettoso che non è stato prontamente sostituito dall'interessato) (art.122 n. 1 del CdC, che richiama l'art. 1227 del Cod. Civile).

- Infine “il risarcimento

non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava, e nondimeno vi si sia volontariamente esposto” (art. 122 n. 3 CdC): è il caso, ad esempio, di uno scaldino che non si spenga regolarmente alla temperatura di regolazione e continui ciò nonostante ad essere utilizzato dall'acquirente, fino a quando provoca bruciature nelle lenzuola e lesioni all'utilizzatore.

**COSA DEVE PROVARE IL DANNEGGIATO PER FARE VALERE I SUOI DIRITTI? E IL PRODUTTORE PER DISCOLParsi?**

L'onere della prova è sicuramente la parte più peculiare della particolare normativa che stiamo esaminando. Mentre la disciplina ordinaria del nostro sistema giuridico si basa sull'onere della prova a carico del danneggiato (art. 2697 del codice civile, in virtù del quale chi vuole fare valere un proprio diritto ne deve fornire la prova), nel caso di responsabilità del produttore per difettosità del prodotto vige un regime del tutto singolare basato sui seguenti due principi:

(1) l'onere della prova in capo al danneggiato è notevolmente alleviato: infatti egli deve sì fornire la prova (a) di avere subito un danno, (b) che il prodotto acquistato è difettoso, e (c) che il danno è dovuto al prodotto difettoso, ma è esonerato dal fornire la prova della colpa del produttore, ossia del fatto che il produttore conosceva o avrebbe dovuto conoscere la difettosità del prodotto; sta invece al produttore

discolparsi.

(2) Il diritto del produttore a discolparsi è circoscritto ai seguenti sei casi previsti all'articolo 118 del CdC, che occorrono quando si verificano le seguenti circostanze:

(a) "Il produttore non ha messo il prodotto in circolazione" (è questo il caso, ad esempio, della merce rubata);

(b) "Il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione". La prova di tale circostanza è evidentemente assai problematica, al punto che l'art. 120 CdC prevede che in tal caso "è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione". Ciò si traduce praticamente nel fatto che il produttore dovrà o (i) fornire la prova "negativa" che il prodotto (probabilmente) non era difettoso al momento della messa in circolazione (ad esempio: esibendo la documentazione relativa ai test di controllo qualità), e / o fornire la prova "positiva" (quanto mai "diabolica") dei fattori o degli elementi (estranei al prodotto stesso) che hanno determinato il danno attorno al cui risarcimento si controverte (ad esempio: errori di installazione, di regolazione, di manutenzione o di uso da parte dell'utente);

(c) "Il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale": in questo caso il prodotto è stato messo in circolazione

dal produttore ma non a titolo oneroso né nell'esercizio della sua attività economica: è il caso dei prodotti dati in omaggio per promozione o liberalità, o dei prodotti destinati al consumo "privato" dell'interessato (ad esempio: il proprietario di un ristorante offre un banchetto ad amici e conoscenti; in tal caso la sua responsabilità per danno da eventuali cibi avariati sarà regolata dalle regole civilistiche generali ma non dalla responsabilità oggettiva in esame);

(d) "Il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante": questa disposizione non si riferisce ai requisiti previsti da norme EN o altre norme tecniche non armonizzate, ma all'esistenza di vere e proprie disposizioni imperative di legge (ad esempio Regolamenti UE o leggi nazionali) che contengano specifiche prescrizioni costruttive e qualitative in proposito. Sotto un profilo pratico sembra difficile, allo stato, identificare tali disposizioni;

(e) "Lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso": questa è una delle disposizioni più importanti in tema di responsabilità per prodotto difettoso. Lo stato delle conoscenze a cui la norma fa riferimento corrisponde al livello più avanzato di scienza e conoscenza oggettivamente disponibile (in quanto in qualche modo diffuso o pubblicato in una lingua internazionalmente conosciuta, o comunque

percepita secondo criteri di buon senso) e, data la suddetta connotazione obiettiva, non corrisponde, quindi, al livello di conoscenza usuale in un determinato settore produttivo né all'opinione della maggioranza degli specialisti in proposito. La logica di questa disposizione è generalmente individuata nel fatto che, se è vero che la disciplina in tema di responsabilità del produttore per prodotto difettoso, col suo sistema di responsabilità oggettiva mira ad assicurare che il produttore si preoccupi di controllare quanto più possibile il rischio insito nel suo prodotto - mettendo quindi in capo al medesimo le correlative conseguenze - nessun controllo può essere materialmente esercitato sul rischio "futuro", con la conseguenza che non avrebbe pertanto senso in tal caso porre in capo al produttore le corrispondenti conseguenze. In tal caso sarà il consumatore acquirente del prodotto, è auspicabile, a dotarsi di un'idonea copertura assicurativa.

(f) "Nel caso del produttore o fornitore di una parte o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che le ha utilizzate": si consideri a titolo di esempio il caso di un airbag installato su un autoveicolo che, per difetto di progettualità di quest'ultimo, determina l'apertura del dispositivo in ritardo o l'allocazione del medesimo in posizione non idonea a parare gli urti.

**CI SONO TERMINI DI LEGGE PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE DA PARTE DEL DANNEGGIATO?**

Vi è anzitutto un termine di decadenza di 10 anni da quando un prodotto è stato immesso nel commercio nell'Unione Europea. (Art. 126 CdC). Vi è poi un periodo di prescrizione di tre anni da quando "il danneggiato ha avuto conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile" (art. 125 CdC). La differenza principale tra i due limiti (decadenza e prescrizione) consiste, oltre che nella diversa decorrenza, nel fatto che il termine di prescrizione, una volta interrotto (ad esempio da un'intimazione scritta o da una domanda giudiziale) comincia a decorrere nuovamente dall'inizio; inoltre, lo stesso è soggetto a sospensione (ossia cessa provvisoriamente di decorrere) in presenza di determinate circostanze; la decadenza invece non si interrompe né si sospende: essa è solo impedita dalla domanda giudiziale e da pochi altri accadimenti all'uopo previsti.

**LE REGOLE CHE ABBIAMO ESAMINATO FINORA SONO DEROGABILI DALLE PARTI?**

Le regole sulla responsabilità del Produttore non sono preventivamente derogabili; il danneggiato può naturalmente liberamente disporre dei suoi diritti dopo che si è verificato il danno (art. 127 CdC).

Ulteriori informazioni sull'argomento sviluppato in questo articolo si possono reperire sul mio sito, all'indirizzo: [www.avvocatoiorio.it](http://www.avvocatoiorio.it), alla voce " Responsabilità del Produttore".

